

MetLife Europe d.a.c.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Sicurezza ConTe

Contratto di Assicurazione Infortuni

Convenzione assicurativa n. AH/24/281 stipulata da Admiral Financial Services Italia S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

I documenti che compongono il Set informativo sono i seguenti:

- DIP Danni - Documento informativo precontrattuale danni
- DIP aggiuntivo Danni - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni
- Condizioni di assicurazione, comprensive del Glossario e dell'Informativa Privacy
- Fac-simile del Certificato di assicurazione

Informazione importante

La polizza assicurativa è **facoltativa** e **non è connessa ad alcun prodotto finanziario** collocato da Admiral Financial Services Italia S.p.A. Di conseguenza rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con Admiral Financial Services Italia S.p.A.

L'assicurato può **recedere** dal contratto mediante semplice richiesta scritta in forma libera da inviare ad Admiral Financial Services Italia S.p.A. a mezzo di lettera raccomandata A/R.

Il contratto è stato predisposto secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" redatte da ANIA il 6 febbraio 2018.

Assicurazione Infortuni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
(DIP Danni)



Compagnia:
MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto:
Sicurezza ConTe – AH/24/281

Questo documento è stato realizzato in data 31/05/2024 ed è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di una polizza infortuni **facoltativa** che ha lo scopo di proteggere l'assicurato da eventi dannosi che possono colpire la sua persona. Admiral Financial Services Italia S.p.A., in qualità di contraente della convenzione assicurativa n. AH/24/281, offre la polizza ai propri clienti o a coloro che abbiano fatto richiesta di finanziamento a una società del Gruppo Admiral.

La polizza **non è connessa ad alcun prodotto finanziario** collocato da Admiral Financial Services Italia S.p.A. Di conseguenza rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con Admiral Financial Services Italia S.p.A.



Che cosa è assicurato?

La polizza prevede le seguenti garanzie:

- ✓ **Diaria da Ricovero da infortunio**
Somma assicurata: € 50,00 al giorno, fino a 120 giorni all'anno.
- ✓ **Diaria da Convalescenza post Ricovero da infortunio**
Somma assicurata: € 50,00 al giorno, fino a 30 giorni all'anno.
- ✓ **Frattura Ossea da infortunio**
Somma assicurata: € 500,00 per frattura, fino a € 1.500,00 all'anno.
- ✓ **Rottura di Tendine o Lesione di Legamento da infortunio**
Somma assicurata: € 500,00 in caso di rottura dei tendini o lesione dei legamenti, fino a € 500,00 all'anno.
- ✓ **Lussazione da infortunio**
Somma assicurata: € 500,00 per lussazione, fino a € 500,00 all'anno.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che:

- ✗ non soddisfano i requisiti di assicurabilità indicati nella sezione "A chi è rivolto questo prodotto?" del DIP aggiuntivo Danni;
- ✗ sono portatrici di invalidità permanente di grado pari o superiore ai 2/3 della capacità generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile riconosciuta dall'INPS o da altro ente previdenziale pubblico.



Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le garanzie sono escluse dalla polizza le conseguenze di:

- ! guerra (dichiarata o non dichiarata) insurrezione, occupazione militare e invasione; se l'assicurato è sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trova fuori dall'Italia in un paese fino ad allora in pace, l'esclusione si applica dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
- ! danni direttamente o indirettamente originati da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare;
- ! delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- ! partecipazione attiva dell'assicurato a tumulti popolari, sommosse e delitti violenti in genere;
- ! abuso di psicofarmaci e uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e allucinogene;
- ! alcolismo acuto o cronico;
- ! tentato suicidio e atti di autolesionismo;
- ! qualsiasi incidente aereo o di volo, ad eccezione del caso in cui l'assicurato si trovi come semplice passeggero a bordo di un volo autorizzato al trasporto di passeggeri;
- ! pratica, a qualunque titolo, dei seguenti sport: paracadutismo, uso di deltaplano, ultraleggero, parapendio e sport aerei in genere; pugilato; atletica pesante; football americano; rugby; speleologia; sci acrobatico; alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio; sci alpinismo; bob; guidoslitta; hockey a rotelle e su ghiaccio; salti dal trampolino con sci o idrosci; sport subacquei relativamente ad immersioni con autorespiratore; motonautica; canoa fluviale; arrampicata libera (free climbing); arti marziali in genere; automobilismo e motociclismo; lotta nelle sue varie forme; downhill;
- ! partecipazione a competizioni e relativi allenamenti svolti in qualità di tesserato sotto l'egida delle federazioni sportive competenti o comunque remunerative e/o a carattere professionistico;
- ! guida ed uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni e nelle relative prove o collaudi e di mezzi di locomozione subacquei;
- ! infortuni antecedenti alla data di decorrenza della polizza;
- ! malattia mentale o nervosa se causa o concausa del sinistro;
- ! infarto.

Per la garanzia Diaria da Ricovero sono inoltre escluse:

! le degenze diurne in day hospital.

Per la garanzia Frattura Ossea sono inoltre escluse:

! le fratture delle ossa nasali;

! le lesioni cartilaginee.

Per la garanzia Lussazione è inoltre esclusa:

! le lussazioni che riguardano le dita di mani e piedi;

! la lussazione che colpisce la medesima parte anatomica (recidiva).



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia Diaria da Ricovero è valida se l'infortunio si verifica in Italia.
- ✓ La garanzia Diaria da Convalescenza post Ricovero è valida se l'infortunio si verifica in Italia e se la convalescenza è effettuata in Italia.
- ✓ Le garanzie Frattura Ossea, Rottura di Tendine o Lesione di Legamento e Lussazione sono valide senza limiti territoriali.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di pagare il premio.

In caso di sinistro, devi comunicarlo tempestivamente per iscritto all'Impresa presentando i documenti elencati nel modulo di denuncia.



Quando e come devo pagare?

Il premio è annuo e comprensivo di imposte. Il primo mese di durata della polizza è gratuito. Il premio è corrisposto all'Impresa tramite addebito diretto su conto corrente bancario o BancoPosta. L'Impresa consente il frazionamento mensile del premio senza oneri aggiuntivi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa comincia alle ore 24.00 della data di acquisto della polizza, a condizione che il premio sia pagato.

La polizza ha durata annuale. Successivamente essa sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, a condizione che, alla data del rinnovo, l'assicurato sia in possesso dei requisiti di assicurabilità, non abbia ancora compiuto 70 anni e abbia pagato il premio.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurato può **recedere** dalla polizza inviando una comunicazione all'Impresa:

- entro **60 giorni** dalla data di inizio della copertura;
- dopo ogni sinistro, entro **60 giorni** dalla data di pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione.

L'assicurato può **disdire** la polizza a ogni scadenza annuale, inviando una comunicazione all'Impresa almeno **30 giorni** prima della scadenza.

Assicurazione Infortuni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa che realizza il prodotto: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia



Prodotto: Sicurezza ConTe – AH/24/281

Questo documento è stato realizzato in data 31/05/2024 ed è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

L'assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00110, con Sede in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma | tel. 06.492161 | sito internet: www.metlife.it | pec: mel-italia@legalmail.it.

MetLife Europe d.a.c. è una società di capitali del gruppo Metropolitan Life Insurance Inc. (MetLife) costituita in Irlanda ed iscritta al Registro delle Imprese Irlandese (numero di iscrizione 415123) avente Sede Legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 Irlanda. MetLife Europe d.a.c. è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (numero di riferimento C42062) ad esercitare l'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV e V e nei rami danni 1 e 2, così come definiti dal D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). Il contratto è stipulato con la Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c. iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083481007) ed avente Sede in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma, tel. 06.492161, fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza Clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l'Impresa. MetLife Europe d.a.c. è iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00110) ed è soggetta alla vigilanza dalla Central Bank of Ireland.

Il patrimonio netto di MetLife Europe d.a.c. alla data del 31 dicembre 2022 è pari a € 43.635.000,00 e comprende capitale sociale emesso pari a € 2.048.000,00 rispetto al capitale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 2.048.000 emesse, e altre riserve patrimoniali pari a € 41.587.000,00. Il valore dell'indice di solvibilità di MetLife Europe Insurance d.a.c. è pari al 283%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 14.443.000,00 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 40.877.000. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 3.611.000,00. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <http://www.metlife.eu/financial-reports/>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Diaria da Ricovero da infortunio	<p>In caso di ricovero in istituto di cura dell'assicurato a seguito di infortunio, l'Impresa, fermi i casi di esclusione, corrisponde al beneficiario una diaria pari a € 50,00 per ogni giorno di degenza con pernottamento.</p> <p>La prestazione viene corrisposta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ l'infortunio si sia verificato in Italia durante il periodo di validità della polizza;▪ il ricovero sia disposto da personale medico e documentato da cartella clinica;▪ il ricovero comporti almeno un pernottamento in istituto di cura.									
Diaria da Convalescenza post Ricovero da infortunio	<p>In caso di convalescenza dell'assicurato, successiva ad un ricovero in istituto di cura dovuto ad infortunio, l'Impresa, fermi i casi di esclusione, corrisponde al beneficiario una diaria pari a € 50,00, per ogni giorno di convalescenza.</p> <p>La prestazione viene corrisposta a partire dal giorno successivo a quello di dimissione dall'istituto di cura a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ l'infortunio si sia verificato in Italia durante il periodo di validità della polizza;▪ il ricovero sia stato indennizzato a termini di polizza;▪ il periodo di convalescenza:<ul style="list-style-type: none">- sia iniziato nel periodo di validità della polizza;- sia effettuato in Italia;- sia prescritto in fase di dimissione dall'istituto di cura, oppure dal medico curante entro e non oltre il terzo giorno dalla dimissione dall'istituto di cura.									
Frattura ossea da infortunio	<p>Nel caso in cui sia diagnosticata all'assicurato una frattura ossea a seguito di infortunio, l'Impresa, fermi i casi di esclusione, corrisponde al beneficiario un indennizzo pari a € 500,00 per ogni frattura ossea.</p> <p>La prestazione viene corrisposta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ l'infortunio si sia verificato durante il periodo di validità della polizza;▪ la frattura ossea sia stata diagnosticata entro 30 giorni dalla data dell'infortunio.									
Rottura di Tendine o Lesione di Legamento da infortunio	<p>In caso di rottura di tendine o lesione di legamento diagnosticata all'assicurato a seguito di infortunio, l'Impresa, fermi i casi di esclusione, corrisponde al beneficiario un indennizzo pari a € 500,00, a condizione che la rottura di tendine o la lesione di legamento sia ricompresa tra quelle garantite.</p> <p>La prestazione viene corrisposta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ l'infortunio si sia verificato durante il periodo di validità della polizza;▪ la rottura di tendine o la lesione di legamento sia confermata da esami strumentali;▪ la rottura di tendine richieda un intervento chirurgico. <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">ROTTURE DI TENDINE E LESIONI DI LEGAMENTO GARANTITE</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tendine di Achille</td><td>Quadricepiti</td><td>Cuffia dei rotatori</td></tr><tr><td>Caviglia</td><td>Ginocchio</td><td>Bicipite brachiale</td></tr></tbody></table>	ROTTURE DI TENDINE E LESIONI DI LEGAMENTO GARANTITE			Tendine di Achille	Quadricepiti	Cuffia dei rotatori	Caviglia	Ginocchio	Bicipite brachiale
ROTTURE DI TENDINE E LESIONI DI LEGAMENTO GARANTITE										
Tendine di Achille	Quadricepiti	Cuffia dei rotatori								
Caviglia	Ginocchio	Bicipite brachiale								
Lussazione da infortunio	<p>In caso di lussazione diagnosticata all'assicurato a seguito di infortunio, l'Impresa, fermi i casi di esclusione, corrisponde al beneficiario un indennizzo pari a € 500,00.</p> <p>La prestazione viene corrisposta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ l'infortunio si sia verificato durante il periodo di validità della polizza;▪ la lussazione sia confermata da esami strumentali e richieda un intervento chirurgico.									



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
---	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: i sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto all'Impresa. La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l'apposito modulo incluso nella documentazione contrattuale, seguendo le istruzioni riportate sul sito internet www.metlife.it nella sezione "Assistenza Clienti" / "Denuncia un Sinistro". Inoltre, per ottenere informazioni ed assistenza sulla denuncia del Sinistro è possibile inviare apposita segnalazione all'indirizzo internet www.sinistrimetlife.it o in alternativa telefonare al numero 06.492161 .
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista.
	Prescrizione: l'assicurazione di cui al presente contratto è classificata nel ramo danni. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Il comma, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (come, ad esempio, non dichiarare di essere portatore di invalidità permanente di grado pari o superiore ai 2/3 della capacità generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile) possono comportare la cessazione della polizza o la perdita del diritto a ricevere l'indennizzo.
Obblighi dell'impresa	In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	L'assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ se perde i requisiti di assicurabilità o diventa soggetto non assicurabile; ▪ recesso dal contratto. L'Impresa effettua il rimborso del premio al netto delle imposte e della porzione di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La polizza cessa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ in caso di decesso dell'assicurato; ▪ se, in corso di contratto, l'assicurato perde i requisiti di assicurabilità o diventa portatore di invalidità permanente di grado pari o superiore ai 2/3 della capacità generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile riconosciuta dall'INPS o da altro ente previdenziale pubblico; ▪ in caso di recesso dal contratto; ▪ in caso di disdetta del contratto.
Sospensione	Ai sensi dell'art. 1901 c.c. se, successivamente al primo mese gratuito, l'assicurato non paga il premio o la prima rata di premio da lui dovuta alla scadenza convenuta, la polizza resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dall'Impresa. Allo stesso modo se, alle scadenze convenute, l'assicurato non paga le rate di premio successive, la polizza resta sospeso dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dall'Impresa. L'assicurato può riattivare la polizza versando le rate di premio mancanti. In questo caso, la polizza riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui l'assicurato paga quanto è da lui dovuto, senza efficacia retroattiva. pertanto, eventuali sinistri accaduti durante il periodo di sospensione della polizza non saranno indennizzati dall'Impresa.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Sono assicurabili le persone fisiche a condizione che, al momento dell'acquisto della polizza:

- siano residenti in Italia;
- siano munite di codice fiscale italiano o tessera sanitaria italiana;
- siano clienti di una società del Gruppo Admiral o abbiano fatto richiesta di finanziamento a una società del Gruppo Admiral;
- abbiano un'età compresa tra 18 e 69 anni.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione (inclusi nell'importo del premio): 50,00% del premio netto imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o e-mail alla funzione Ufficio Reclami dell'Impresa, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati:</p> <p style="text-align: center;">METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - UFFICIO RECLAMI Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma Tel. 06.492161 Fax 06.49216300 Indirizzo e-mail: reclami@metlife.it</p> <p>Il reclamante potrà presentare reclamo all'Impresa anche utilizzando il modello disponibile sul sito www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza Clienti".</p> <p>Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.</p> <p>Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per le controversie mediche sulla natura dell'evento, l'Impresa e l'assicurato (di seguito "parti") prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, possono dare un mandato irrevocabile per la decisione a un collegio di 3 medici, nominati uno per parte e il terzo in accordo fra le parti o fra i medici di rispettiva nomina.</p> <p>In caso di disaccordo, il terzo medico è nominato dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici che ha sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico ha sede nel comune, sede dell'istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.</p> <p>Ciascuna parte paga le proprie spese e il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.</p> <p>Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza e sono raccolte in un verbale da consegnare a ciascuna delle parti. Le decisioni sono vincolanti, anche se uno dei medici non firma il verbale, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.</p> <p>Per risolvere le liti transfrontaliere, l'assicurato può attivare la procedura FIN-NET e rivolgersi direttamente al sistema estero competente (individuabile sul sito internet: https://finance.ec.europa.eu) oppure fare reclamo all'IVASS, che provvederà a coinvolgere il soggetto competente, informando il reclamante. Maggiori informazioni sulla procedura sono disponibili al seguente indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA PER AVERE INFORMAZIONI SULLA TUA POLIZZA. NON POTRAI INVECE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza Infortuni “Sicurezza ConTe” – Convenzione assicurativa n. AH/24/281
 stipulata da Admiral Financial Services Italia S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia
 Questo documento è stato realizzato in data 31/05/2024 ed è l'ultimo disponibile

Eventuali aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente documento potranno essere comunicati ai contraenti/assicurati in formato elettronico via e-mail, attraverso il sito internet della compagnia www.metlife.it o nell'area riservata, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento Ivass n. 41/2018.

INDICE

GLOSSARIO	2
SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Caratteristiche del prodotto	3
Art. 2 – Conclusione del Contratto / Inizio e termine del Programma Assicurativo	3
2.1 – Modalità di perfezionamento del Contratto	3
2.2 – Decorrenza e Durata del Programma Assicurativo.....	3
2.3 – Cessazione del Programma Assicurativo	4
2.4 – Recesso.....	4
2.5 – Disdetta.....	4
Art. 3 – Premio assicurativo	4
3.1 – Premio	4
3.2 – Modalità di pagamento del Premio	4
3.3 – Sospensione del Contratto per mancato pagamento dei premi	4
3.4 – Rivedibilità del Premio	5
Art. 4 – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti	5
Art. 5 – Aggravamento e Diminuzione del rischio in corso di Contratto	5
Art. 6 – Legge applicabile	5
Art. 7 – Prescrizione	5
Art. 8 – Risoluzione delle controversie	5
8.1 – Foro competente / Procedimento di mediazione.....	5
8.2 – Arbitrato	5
Art. 9 – Valuta	6
Art. 10 – Esonero dalla denuncia di altri contratti di assicurazione	6
Art. 11 – Rinuncia al diritto di surrogazione	6
SEZIONE II – OGGETTO DEL CONTRATTO	6
Art. 12 – Programma Assicurativo	6
Art. 13 – Validità territoriale delle garanzie	6
Art. 14 – Persone assicurabili	6
Art. 15 – Esclusioni valide per tutte le garanzie	6
SEZIONE III – GARANZIE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO	7
Art. 16 – Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio	7
16.1 – Oggetto della garanzia.....	7
16.2 – Esclusioni.....	7
16.3 – Prestazione massima.....	7
Art. 17 – Diaria da Convalescenza post Ricovero a seguito di Infortunio	7
17.1 – Oggetto della garanzia.....	7
17.2 – Prestazione massima.....	7
Art. 18 – Frattura ossea a seguito di Infortunio	8
18.1 – Oggetto della garanzia.....	8
18.2 – Esclusioni.....	8
18.3 – Prestazione massima.....	8
Art. 19 – Rottura di Tendine o Lesione di Legamento a seguito di infortunio	8
19.1 – Oggetto della garanzia.....	8
19.2 – Prestazione massima.....	8
Art. 20 – Lussazione a seguito di Infortunio	8
20.1 – Oggetto della garanzia.....	8
20.2 – Esclusioni.....	9
20.3 – Prestazione massima.....	9
SEZIONE IV – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO	9
Art. 21 – Denuncia di Sinistro	9
Art. 22 – Documenti da allegare alla denuncia di Sinistro	9
Art. 23 – Criteri per la determinazione dell'Indennizzo / Termini per il pagamento del Sinistro	9

SEZIONE V – RICHIESTA DI INFORMAZIONI / RECLAMI10

Art. 24 – Richiesta di Informazioni 10

Art. 25 – Reclami..... 10

25.1 – Reclami all’Impresa di assicurazioni 10

25.2 – Reclami all’Intermediario..... 10

25.3 – Reclami alle Autorità di Vigilanza..... 10

INFORMATIVA PRIVACY10

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

GLOSSARIO

Addebito diretto Sepa (SDD): strumento di pagamento mediante il quale il debitore (Assicurato) in base ad un accordo preliminare (mandato) autorizza il creditore (Compagnia) a disporre addebiti sul proprio conto corrente per pagamenti ricorrenti o singoli.

Alcolismo: abuso di bevande alcoliche, sia di tipo occasionale (alcolismo acuto o ebbrezza alcolica) sia di tipo abituale (alcolismo cronico).

Annualità assicurativa: periodo pari ad un anno, calcolato a partire dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo.

Assicurato: la persona fisica sulla cui persona viene stipulato il Contratto, che aderisce al Programma Assicurativo e sostiene il pagamento del Premio.

Beneficiario: l’Assicurato.

Certificato di assicurazione: il documento che prova l’adesione al Programma Assicurativo.

Compagnia: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Via Andrea Vesalio, 6 – 00161 Roma, tel. 06.492161, fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all’interno della sezione “Assistenza clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare la Compagnia.

Conclusione del Contratto: il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento dell’acquisto della Polizza di persona, tramite Sito internet o Telefonia vocale.

Contraente: Admiral Financial Services Italia S.p.A. con sede legale in Via della Bufalotta, 374 – 00139 Roma, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000734839, in data 14/08/2023.

Contratto (o Polizza): il contratto di assicurazione stipulato dall’Assicurato con la Compagnia di persona, tramite Sito internet o Telefonia vocale.

Convalescenza: periodo di tempo, immediatamente successivo alla dimissione dall’Istituto di cura, necessario per riabilitazione e cure.

Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento.

Decorrenza del Programma Assicurativo (del Contratto o della Polizza): il momento in cui le garanzie acquistano efficacia.

Diaria: indennità giornaliera.

Durata del Programma Assicurativo (del Contratto o della Polizza): il periodo di efficacia delle garanzie.

Esclusioni: i rischi non coperti dal Programma Assicurativo.

Eestero: il territorio al di fuori dei confini dell’Italia.

Frattura ossea: rottura di un osso parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da un trauma.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia al verificarsi del Sinistro coperto dal Programma Assicurativo.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intermediario: il soggetto iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, che è incaricato della distribuzione della Polizza.

Intervento chirurgico: tecnica terapeutica cruenta applicata sull’Assicurato mediante uso di strumenti operatori, finalizzata a risolvere una patologia o una lesione conseguente ad Infortunio.

Istituto di cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture per anziani, le case di cura per lungodegenze o convalescenza, le strutture che hanno prevalentemente finalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

Italia: il territorio della Repubblica italiana, comprese la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Legamento: tessuto connettivo fibroso che ha la funzione di tenere saldamente uniti e mantenere stabili due segmenti ossei. Per lesione dei legamenti si intende la lacerazione traumatica (parziale o completa) dei legamenti che tengono uniti i segmenti ossei.

Lussazione: spostamento permanente delle superfici articolari l’una rispetto all’altra.

Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da Infortunio.

Malattia mentale o nervosa: ogni patologia mentale e del comportamento (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) indicata nella Classificazione Internazionale delle Malattie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS (articolo V della decima revisione e successive modifiche).

Premio: la somma versata alla Compagnia per le garanzie offerte.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Programma Assicurativo: l'insieme delle garanzie offerte dalla Compagnia.

Ricovero: degenza in Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento, disposta da personale medico e documentata da cartella clinica. Non è compresa la permanenza in pronto soccorso se non è disposto il Ricovero.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è offerto il Programma Assicurativo.

Sito internet: Tecnica di comunicazione a distanza utilizzata per la Conclusione del Contratto mediante l'uso di pagine web della Contraente.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Assicurato e della Compagnia, possa impiegarsi per la Conclusione del Contratto.

Telefonia vocale: Tecnica di comunicazione a distanza utilizzata per la Conclusione del Contratto mediante l'uso del telefono.

Tendine: tessuto connettivo fibroso che collega il muscolo all'osso. Per rottura del tendine si intende la lacerazione traumatica (parziale o completa) del tendine che comporta la perdita di funzionalità del muscolo ad esso collegato.

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI

Art. 1 – Caratteristiche del prodotto

Si tratta di una Polizza infortuni **facoltativa** che ha lo scopo di proteggere l'Assicurato da eventi dannosi che possono colpire la sua persona. Admiral Financial Services Italia S.p.A., in qualità di Contraente della convenzione collettiva n. AH/24/281, offre la Polizza ai propri clienti o a coloro abbiano fatto richiesta di finanziamento a una società del Gruppo Admiral.

La Polizza **non è connessa ad alcun prodotto finanziario** collocato dalla Contraente. Di conseguenza rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con la Contraente.

Sono inclusi nel Programma Assicurativo anche:

- asfissia non di origine morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- annegamento;
- assideramento o congelamento;
- colpi di sole o di calore;
- imperizia, imprudenza, negligenza e colpa anche gravi;
- tumulti popolari, sommosse e delitti violenti in genere ai quali l'Assicurato non ha preso parte attiva;
- Infortuni causati da terremoti e fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale;
- Infortuni dovuti a qualsiasi incidente aereo o di volo se l'Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo autorizzato al trasporto di passeggeri;
- Infortuni durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) insurrezione, occupazione militare e invasione **per massimo 14 giorni** dall'inizio delle ostilità, se l'Assicurato è sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trova fuori dall'Italia in un paese fino ad allora in pace;
- Infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza **non provocati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e allucinogene o da Alcolismo**;
- lesioni determinate da sforzi, **esclusi gli infarti**;
- ernie traumatiche ed ernie addominali da sforzo **se l'ernia non è operabile**. In caso di contestazioni sulla natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa all'arbitrato.

La Compagnia assume il rischio sulla base delle comunicazioni della Contraente e delle dichiarazioni dell'Assicurato.

i **La Polizza non è connessa ad alcun prodotto finanziario** collocato dalla Contraente. Di conseguenza rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con la Contraente.

Art. 2 – Conclusione del Contratto / Inizio e termine del Programma Assicurativo

2.1 – Modalità di perfezionamento del Contratto

Il Contratto si perfeziona al momento dell'acquisto della Polizza da parte dell'Assicurato di persona, tramite Sito internet o Telefonia vocale. In caso di acquisto della Polizza tramite Sito internet o Telefonia vocale, il Contratto si conclude al momento dell'acquisto anche se l'Assicurato non dovesse sottoscrivere e restituire alla Compagnia il Certificato di assicurazione.

Se il Contratto si perfeziona di persona, l'Assicurato riceverà la documentazione contrattuale e precontrattuale in formato cartaceo. Se il Contratto si perfeziona tramite Sito internet o Telefonia vocale, l'Assicurato riceverà la documentazione contrattuale e precontrattuale in formato elettronico.

Le comunicazioni rese dalla Compagnia in corso di Contratto potranno essere fornite in formato cartaceo, in formato elettronico o tramite sito internet.

Resta inteso che l'Assicurato potrà richiedere un duplicato informatico o cartaceo della documentazione contrattuale, per tutto il periodo in cui la Compagnia è tenuta per legge a conservarla, inviando una e-mail all'indirizzo servizio.polizze@metlife.it, oppure una comunicazione all'indirizzo: **MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via A. Vesalio, 6 – 00161 Roma.**

2.2 – Decorrenza e Durata del Programma Assicurativo

Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 della data di acquisto della Polizza riportata nel Certificato di assicurazione, **a condizione che il Premio sia pagato.**

Il Programma Assicurativo ha durata annuale. Successivamente esso si intenderà **tacitamente rinnovato** di anno in anno, a condizione che, alla data del rinnovo, l'Assicurato sia in possesso dei requisiti di assicurabilità indicati all'art. 14 lett. a), b), non abbia ancora compiuto **70 anni** ed abbia pagato il Premio, salvo disdetta da esercitarsi secondo i termini e le modalità indicate all'art. 2.5.

2.3 – Cessazione del Programma Assicurativo

Il Programma Assicurativo cessa:

- a) in caso di decesso dell'Assicurato;
- b) se, in corso di Contratto, l'Assicurato perde i requisiti di assicurabilità indicati all'art. 14 lett. a), b) o diventa portatore di invalidità permanente di grado pari o superiore ai 2/3 della capacità generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile riconosciuta dall'INPS o da altro ente previdenziale pubblico, ai sensi dell'art. 14;
- c) in caso di recesso dal Contratto;
- d) in caso di disdetta del Contratto.

Nei casi a), d) non è dovuta alcuna restituzione di Premio.

Nei casi b), c) la Compagnia restituirà all'Assicurato il Premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte e della porzione di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.



La Polizza non è connessa ad alcun prodotto finanziario collocato dalla Contraente. Di conseguenza rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con la Contraente.

2.4 – Recesso

L'Assicurato può recedere:

- a) entro **60 giorni** dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo;
- b) dopo ogni Sinistro, entro **60 giorni** dalla data di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo.

La Compagnia può recedere:

- c) dopo ogni Sinistro, entro **60 giorni** dalla data di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo.

Per i casi a) e b):

il recesso:

- deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R a **MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via A. Vesalio, 6 – 00161 Roma**, oppure con PEC a mel-italia@legalmail.it;
- ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione.

Per il caso c):

il recesso:

- è comunicato con lettera raccomandata A/R all'indirizzo dell'Assicurato;
- ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento della comunicazione.

La Compagnia restituisce il Premio entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di recesso. Il Premio da restituire è calcolato sottraendo dal Premio pagato le imposte e la parte di Premio utilizzata (il periodo compreso tra la data di Decorrenza del Programma Assicurativo e la data del recesso).

2.5 – Disdetta

L'Assicurato può disdire il Programma Assicurativo ad ogni scadenza annuale, comunicando la disdetta almeno **30 giorni** prima della fine dell'Annualità assicurativa, con lettera raccomandata A/R a **MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via A. Vesalio, 6 – 00161 Roma**, oppure con PEC a mel-italia@legalmail.it.

Il Programma Assicurativo cessa alla scadenza annuale e il Premio non è più dovuto.

La Compagnia può disdire il Programma Assicurativo ogni **5 anni** a partire dalla data di decorrenza del medesimo, comunicando la disdetta almeno **30 giorni** prima della fine del quinquennio, con lettera raccomandata A/R all'indirizzo dell'Assicurato.

Il Programma Assicurativo cessa alla scadenza del quinquennio ed il Premio non è più dovuto.

Art. 3 – Premio assicurativo

3.1 – Premio

Il Premio è annuo ed è pari a € 118,80. Il Premio viene utilizzato dalla Compagnia per far fronte ai rischi assunti in Contratto. Pertanto, nel caso in cui l'evento assicurato non si verifichi, rimarrà totalmente acquisito dalla Compagnia quale corrispettivo del rischio corso.

3.2 – Modalità di pagamento del Premio

Il Premio viene corrisposto alla Compagnia tramite addebito diretto sul conto corrente bancario o BancoPosta intestato all'Assicurato. La Compagnia consente il frazionamento mensile del Premio senza oneri aggiuntivi a carico dell'Assicurato. Il primo mese di Durata del Programma Assicurativo è gratuito.

3.3 – Sospensione del Contratto per mancato pagamento dei premi

Ai sensi dell'art. 1901 c.c. se, successivamente al primo mese gratuito, l'Assicurato non paga il Premio o la prima rata di Premio da lui dovuta alla scadenza convenuta, il Programma Assicurativo resta sospeso dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dalla Compagnia.

Allo stesso modo se, alle scadenze convenute, l'Assicurato non paga le rate di Premio successive, il Programma Assicurativo resta sospeso dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dalla Compagnia.

L'Assicurato può riattivare il Programma Assicurativo versando le rate di Premio mancanti. In questo caso, il Programma Assicurativo riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato paga quanto è da lui dovuto, senza efficacia retroattiva. Pertanto, eventuali sinistri accaduti durante il periodo di sospensione del Programma Assicurativo non saranno indennizzati dalla Compagnia.



L'Assicurato dovrà assicurarsi che sul conto corrente bancario o BancoPosta utilizzato per i pagamenti del Premio tramite addebito diretto vi siano fondi sufficienti. In caso di variazione dei dati relativi al conto corrente bancario o BancoPosta, l'Assicurato dovrà darne notizia alla Compagnia entro e non oltre **5 giorni** dalla data di variazione. Resta inteso che, qualora il pagamento del Premio non vada a buon fine per causa non imputabile all'Assicurato, il Programma Assicurativo non sarà sospeso, fermo l'onere per l'Assicurato di attivarsi senza ritardo ai fini della soluzione del problema.

3.4 – Rivedibilità del Premio

Nell'ipotesi in cui i dati medi (ad esempio: età; rapporto maschi/femmine; sinistrosità; ecc.) non dovessero risultare in linea con le ipotesi di tariffazione, la Compagnia si riserva la facoltà di modificare il Premio ogni **5 anni** a partire dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo, dandone comunicazione all'Assicurato, almeno **60 giorni** prima della fine del quinquennio, con lettera raccomandata A/R.

Resta inteso che l'Assicurato potrà recedere dal Contratto senza spese, comunicando il recesso, almeno **30 giorni** prima della fine del quinquennio, con lettera raccomandata da inviare a **MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via A. Vesalio, 6 – 00161 Roma**. Se l'Assicurato non esercita il diritto di recesso, il Contratto proseguirà alle nuove condizioni a partire dal quinquennio successivo.

Art. 4 – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, tali per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l'Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti:

- sono causa di annullamento del Contratto quando l'Assicurato abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, la Compagnia avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui la Compagnia ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, la Compagnia non sarà tenuta a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall'art. 1892 c.c.;
- non sono causa di annullamento del Contratto quando l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in tali casi, la Compagnia potrà recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la Compagnia abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, in linea con quanto previsto dall'art. 1893 c.c.

Art. 5 – Aggravamento e Diminuzione del rischio in corso di Contratto

Non sono considerate causa di aggravamento o diminuzione del rischio le variazioni dello stato di salute o della professione dell'Assicurato, salvo quanto previsto all'art. 14.

Art. 6 – Legge applicabile

Al Contratto si applica la legge italiana.

Art. 7 – Prescrizione

Le garanzie di cui al presente Contratto sono classificate nel ramo danni. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Il comma, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in **2 anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Eventuali sinistri denunciati dopo il termine sopra indicato non saranno pertanto indennizzati dalla Compagnia.

Art. 8 – Risoluzione delle controversie

8.1 – Foro competente / Procedimento di mediazione

Per le controversie relative al Contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (Assicurato o Beneficiario) previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge n. 98/2013, salvo eventuali modifiche successive. La domanda di mediazione viene presentata tramite deposito di apposita istanza presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice competente per territorio.

8.2 – Arbitrato

In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, la Compagnia e l'Assicurato (di seguito le "parti") potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di

comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell'istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art. 9 – Valuta

Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati e conseguentemente corrisposti nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

Art. 10 – Esonero dalla denuncia di altri contratti di assicurazione

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altri contratti di assicurazione aventi ad oggetto il medesimo rischio.

L'Assicurato non può sottoscrivere più di un Contratto relativo alla Convenzione assicurativa n. AH/24/281. Qualora dovesse verificarsi tale eventualità, la Compagnia considererà valido esclusivamente il Contratto sottoscritto con la data più remota e restituirà all'Assicurato i premi incassati, al netto delle imposte, in relazione ai contratti sottoscritti successivamente.

Art. 11 – Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'Infortunio per il recupero dell'Indennizzo pagato.

SEZIONE II – OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 12 – Programma Assicurativo

Il Programma Assicurativo prevede le seguenti garanzie:

- ✓ **Diaria da Ricovero** a seguito di Infortunio;
- ✓ **Diaria da Convalescenza post Ricovero** a seguito di Infortunio;
- ✓ **Frattura ossea** a seguito di Infortunio;
- ✓ **Rottura di Tendine o Lesione di Legamento** a seguito di Infortunio;
- ✓ **Lussazione** a seguito di infortunio.

Art. 13 – Validità territoriale delle garanzie

La garanzia **Diaria da Ricovero** è valida se l'Infortunio si verifica in Italia.

La garanzia **Diaria da Convalescenza post Ricovero** è valida se l'Infortunio si verifica in Italia e se la Convalescenza è effettuata in Italia.

Le garanzie **Frattura ossea**, **Rottura di Tendine o Lesione di Legamento** e **Lussazione** sono valide senza limiti territoriali.

Art. 14 – Persone assicurabili

Sono assicurabili le persone fisiche a condizione che, al momento dell'acquisto della Polizza:

- a) siano residenti in Italia;
- b) siano munite di codice fiscale italiano o tessera sanitaria italiana;
- c) siano clienti di una società del Gruppo Admiral o abbiano fatto richiesta di finanziamento a una società del Gruppo Admiral;
- d) abbiano un'età compresa tra **18 e 69 anni**.

i **Non sono assicurabili** le persone fisiche portatrici di invalidità permanente di grado pari o superiore ai 2/3 della capacità generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile riconosciuta dall'INPS o da altro ente previdenziale pubblico.

Art. 15 – Esclusioni valide per tutte le garanzie

i La Compagnia non sarà tenuta a prestare alcuna garanzia e non sarà obbligata a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

Sono escluse dal Programma Assicurativo le conseguenze di:

- **guerra (dichiarata o non dichiarata) insurrezione, occupazione militare e invasione; se l'Assicurato è sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trova fuori dall'Italia in un paese fino ad allora in pace, l'esclusione si applica dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità;**

- danni direttamente o indirettamente originati da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a tumulti popolari, sommosse e delitti violenti in genere;
- abuso di psicofarmaci e uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e allucinogene;
- Alcolismo;
- tentato suicidio e atti di autolesionismo;
- qualsiasi incidente aereo o di volo, ad eccezione del caso in cui l'Assicurato si trovi come semplice passeggero a bordo di un volo autorizzato al trasporto di passeggeri;
- pratica, a qualunque titolo, dei seguenti sport: paracadutismo, uso di deltaplano, ultraleggero, parapendio e sport aerei in genere; pugilato; atletica pesante; football americano; rugby; speleologia; sci acrobatico; alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio; sci alpinismo; bob; guidoslitta; hockey a rotelle e su ghiaccio; salti dal trampolino con sci o idrosci; sport subacquei relativamente ad immersioni con autorespiratore; motonautica; canoa fluviale; arrampicata libera (free climbing); arti marziali in genere; automobilismo e motociclismo; lotta nelle sue varie forme; downhill;
- partecipazione a competizioni e relativi allenamenti svolti in qualità di tesserato sotto l'egida delle federazioni sportive competenti o comunque remunerative e/o a carattere professionistico;
- guida ed uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni e nelle relative prove o collaudi e di mezzi di locomozione subacquei;
- infortuni antecedenti alla data di Decorrenza del Programma Assicurativo;
- Malattia mentale o nervosa se causa o concausa del Sinistro;
- Infarto.

SEZIONE III – GARANZIE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Art. 16 – Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio

16.1 – Oggetto della garanzia

In caso di Ricovero in Istituto di cura dell'Assicurato a seguito di Infortunio, la Compagnia, fermi i casi di esclusione, corrisponde al Beneficiario una Diaria pari a € 50,00 per ogni giorno di degenza con pernottamento.

La prestazione viene corrisposta a condizione che:

- l'Infortunio si sia verificato in Italia durante il periodo di validità del Programma Assicurativo;
- il Ricovero sia disposto da personale medico e documentato da cartella clinica;
- il Ricovero comporti almeno un pernottamento in Istituto di cura.

Al termine del periodo di validità del Contratto, qualora l'Assicurato sia ancora ricoverato, la Compagnia corrisponderà la prestazione per l'intero periodo di degenza, **fino a concorrenza dei limiti indicati all'art. 16.3.**

16.2– Esclusioni

In aggiunta alle Esclusioni indicate all'art. 15, non sono indennizzabili le degenze diurne in Day hospital.

16.3 – Prestazione massima

La prestazione è corrisposta fino ad un massimo di **120 giorni** per Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero degli infortuni e dei ricoveri occorsi durante l'Annualità assicurativa medesima.



Esempio

Qualora l'Assicurato venga ricoverato in Istituto di cura per 130 giorni, la Compagnia corrisponderà un Indennizzo pari a € 6.000,00.

Art. 17 – Diaria da Convalescenza post Ricovero a seguito di Infortunio

17.1 – Oggetto della garanzia

In caso di Convalescenza dell'Assicurato, successiva ad un Ricovero in Istituto di cura dovuto ad Infortunio, la Compagnia, fermi i casi di esclusione, corrisponde al Beneficiario una Diaria pari a € 50,00, per ogni giorno di Convalescenza.

La prestazione viene corrisposta a partire dal giorno successivo a quello di dimissione dall'Istituto di cura a condizione che:

- l'Infortunio si sia verificato in Italia durante il periodo di validità del Programma Assicurativo;
- il Ricovero sia stato indennizzato a termini di Polizza;
- il periodo di Convalescenza:
 - sia iniziato nel periodo di validità del Programma Assicurativo;
 - sia effettuato in Italia;
 - sia prescritto in fase di dimissione dall'Istituto di cura, oppure dal medico curante entro e non oltre il terzo giorno dalla dimissione dall'Istituto di cura.

17.2 – Prestazione massima

La prestazione è corrisposta fino ad un massimo di **30 giorni** per Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero degli infortuni e dei ricoveri occorsi durante l'Annualità assicurativa medesima.



Esempio

Qualora l'Assicurato sia stato ricoverato in Istituto di cura e venga prescritto un periodo di Convalescenza di 40 giorni, la Compagnia corrisponderà un Indennizzo pari a € 1.500,00.

Art. 18 – Frattura ossea a seguito di Infortunio

18.1 – Oggetto della garanzia

Nel caso in cui sia diagnosticata all'Assicurato una Frattura ossea a seguito di Infortunio, la Compagnia, fermi i casi di esclusione, corrisponde al Beneficiario un Indennizzo pari a € 500,00 per ogni Frattura ossea.

La prestazione viene corrisposta a condizione che:

- l'**Infortunio si sia verificato durante il periodo di validità del Programma Assicurativo;**
- **la Frattura ossea sia stata diagnosticata entro 30 giorni dalla data dell'Infortunio.**

Nel caso in cui venga denunciato un Sinistro e contemporaneamente, a seguito della documentazione medica prodotta, si evidenzi che l'Assicurato sia affetto da **osteoporosi** o da **altra Malattia delle ossa**, la garanzia Frattura ossea opera con riferimento al Sinistro denunciato, dopodiché cessa. Resta inteso che l'Assicurato potrà continuare ad usufruire di tutte le altre garanzie previste dal Programma Assicurativo e, qualora non sia interessato a mantenere attivo il Programma Assicurativo, potrà disdire il Contratto ai sensi dell'art. 2.5.

18.2 – Esclusioni

In aggiunta alle Esclusioni indicate all'art. 15, non sono indennizzabili le fratture delle ossa nasali e le lesioni cartilaginee.

18.3 – Prestazione massima

La prestazione è corrisposta fino ad un massimo di **€ 1.500,00** per Annualità assicurativa.

Esempi

- 1) Se l'Assicurato subisce 2 sinistri nel corso della medesima Annualità assicurativa (01/02/2024 – 31/01/2025), riportando in ognuno 2 fratture ossee tra quelle garantite, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 1.500,00.

DATA DEL SINISTRO	FRATTURE RIPORTATE	INDENNIZZO
05/03/2024	2	€ 1.000,00
27/11/2024	2	€ 500,00 - massimale raggiunto

- 2) Se l'Assicurato subisce 4 sinistri nel corso della medesima Annualità assicurativa (01/02/2024 – 31/01/2025), riportando in ognuno 1 frattura ossea tra quelle garantite, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 1.500,00.

DATA DEL SINISTRO	FRATTURE RIPORTATE	INDENNIZZO
05/03/2024	1	€ 500,00
10/07/2024	1	€ 500,00
25/10/2024	1	€ 500,00
27/01/2025	1	Nessuno - massimale raggiunto

Art. 19 – Rottura di Tendine o Lesione di Legamento a seguito di Infortunio

19.1 – Oggetto della garanzia

In caso di Rottura di Tendine o Lesione di Legamento diagnosticata all'Assicurato a seguito di Infortunio, la Compagnia, fermi i casi di esclusione, corrisponde al Beneficiario un Indennizzo pari a € 500,00, a condizione che la rottura di Tendine o la lesione di Legamento sia ricompresa tra quelle garantite.

La prestazione viene corrisposta a condizione che:

- l'**Infortunio si sia verificato durante il periodo di validità del Programma Assicurativo;**
- **la rottura di Tendine o la lesione di Legamento sia confermata da esami strumentali;**
- **la Rottura di Tendine richieda un intervento chirurgico.**

ROTTURE DI TENDINE E LESIONI DI LEGAMENTO GARANTITE



- Tendine di Achille;
- Caviglia;
- Quadricipite;
- Ginocchio;
- Cuffia dei rotatori;
- Bicipite brachiale.

19.2 – Prestazione massima

La Compagnia corrisponde **un solo Indennizzo** per Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle lesioni ai tendini o ai legamenti occorse durante l'Annualità assicurativa medesima.

Esempi



Se l'Assicurato, in conseguenza dello stesso Sinistro, subisce una rottura del tendine di Achille e una lesione del legamento della caviglia, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 500,00.

Se l'Assicurato, nel corso della medesima Annualità assicurativa, subisce una rottura del tendine di Achille e una lesione del legamento del ginocchio, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 500,00.

Art. 20 – Lussazione a seguito di Infortunio

20.1 – Oggetto della garanzia

In caso di Lussazione diagnosticata all'Assicurato a seguito di Infortunio, la Compagnia, fermi i casi di esclusione, corrisponde al Beneficiario un Indennizzo pari a € 500,00.

La prestazione viene corrisposta a condizione che:

- l'Infortunio si sia verificato durante il periodo di validità del Programma Assicurativo;
- la Lussazione sia confermata da esami strumentali e richieda un intervento chirurgico.

20.2– Esclusioni

In aggiunta alle Esclusioni indicate all'art. 15, non sono indennizzabili le lussazioni che riguardano le dita di mani e piedi e le lussazioni che colpiscono la medesima parte anatomica (recidiva).

20.3 – Prestazione massima

La Compagnia corrisponde **un solo Indennizzo** per Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle lussazioni occorse durante l'Annualità assicurativa medesima.

Esempi



Se l'Assicurato, in conseguenza dello stesso Sinistro, subisce 2 lussazioni, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 500,00

Se l'Assicurato, nel corso della medesima Annualità assicurativa, subisce 2 lussazioni, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 500,00.

SEZIONE IV – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Art. 21 – Denuncia di Sinistro

I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto alla Compagnia. La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l'apposito modulo incluso nella documentazione contrattuale, seguendo le istruzioni riportate sul sito internet www.metlife.it nella sezione "Assistenza Clienti" / "Denuncia un Sinistro". Inoltre, per ottenere informazioni ed assistenza sulla denuncia del Sinistro è possibile inviare apposita segnalazione all'indirizzo internet www.sinistrimetlife.it o in alternativa telefonare al Numero **06.492161**.

La denuncia dovrà essere completa delle informazioni e dei documenti elencati all'articolo successivo. L'invio tardivo di documentazione o informazioni potrebbe comportare un allungamento dei tempi di valutazione del Sinistro. In caso di denuncia incompleta, la Compagnia comunicherà tempestivamente al denunciante la necessità di integrare la documentazione. Resta inteso che la Compagnia potrà comunque richiedere ulteriore documentazione, a condizione che la richiesta sia circoscritta al Sinistro denunciato e che la documentazione sia strettamente necessaria ed indispensabile per la corretta istruttoria e per l'accertamento del diritto alla prestazione in relazione alla storia e alla natura del Sinistro. La Compagnia si riserva il diritto, a sue spese, di inviare l'Assicurato a visita medico-legale presso un proprio fiduciario e/o di far effettuare accertamenti per verificare la veridicità delle informazioni alla stessa comunicate.

Art. 22 – Documenti da allegare alla denuncia di Sinistro

Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio

- Cartella clinica dalla quale risultino diagnosi e periodo di degenza

Diaria da Convalescenza post Ricovero a seguito di Infortunio

- Certificati medici attestanti la necessità ed il periodo di Convalescenza successivo al Ricovero

Frattura ossea a seguito di Infortunio

- Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento
- Esami strumentali attestanti la Frattura ossea

Rottura di Tendine a seguito di Infortunio

- Cartella clinica dalla quale risultino diagnosi, periodo di degenza e descrizione dell'intervento chirurgico effettuato
- Esami strumentali attestanti la rottura del Tendine

Lesione di Legamento a seguito di Infortunio

- Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento
- Esami strumentali attestanti la lesione del Legamento

Lussazione a seguito di Infortunio

- Esami strumentali attestanti la Lussazione
- Cartella clinica dalla quale risultino diagnosi, periodo di degenza e descrizione dell'intervento chirurgico effettuato

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli **originali di Polizza** o dei **documenti presentati per la valutazione del Sinistro** qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione contrattuale in possesso della Compagnia e/o quest'ultima contesti l'autenticità della Polizza o dei documenti ad essa inviati in fase di Sinistro.

Art. 23 – Criteri per la determinazione dell'Indennizzo / Termini per il pagamento del Sinistro

I criteri per la determinazione dell'Indennizzo sono indicati nella Sezione III - agli articoli denominati "Oggetto della garanzia" - per ciascuna garanzia offerta.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia si impegna al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Resta inteso che qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovi nell'impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di Prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE V – RICHIESTA DI INFORMAZIONI / RECLAMI

Art. 24 – Richiesta di Informazioni

L'Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all'indirizzo **MetLife Rappresentanza Generale per l'Italia, Via A. Vesalio, 6 – 00161 Roma** oppure, attraverso il sito web, all'indirizzo www.metlife.it cliccando su "Assistenza Clienti". La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere all'area riservata **MyMetLife**, disponibile sul sito web della Compagnia www.metlife.it, nella quale visualizzare le informazioni e le comunicazioni periodiche relative alla propria Polizza.

Art. 25 – Reclami

25.1 – Reclami all'Impresa di assicurazioni

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o e-mail alla funzione Ufficio Reclami della Compagnia, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati:

METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - UFFICIO RECLAMI

Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma | Tel. 06.492161 | Fax 06.49216300 | Indirizzo e-mail: reclami@metlife.it

Il reclamante potrà presentare reclamo alla Compagnia anche utilizzando il modello disponibile sul sito www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza Clienti".

Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

25.2 – Reclami all'Intermediario

I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati direttamente alla sua sede e saranno gestiti direttamente dall'Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.

25.3 – Reclami alle Autorità di Vigilanza

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma | Fax 06.42133.206 | PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it nei seguenti casi:

- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.

Il reclamante potrà presentare reclamo all'IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it, avendo cura di indicare i seguenti elementi:

- nome, cognome e domicilio del reclamante;
- soggetto o soggetti di cui si lamenta l'operato;
- descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
- documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia o dall'Intermediario.

In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

Resta comunque salva la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (L. 98/2013) o di negoziazione assistita (L. 162/2014) salvo eventuali modifiche successive.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per i quali il reclamante abbia già fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Cliente,

Siamo **MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede amministrativa in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma e sede legale in Irlanda, in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 (di seguito "**MetLife**" o "**Società**"). MetLife rivestirà il ruolo di titolare del trattamento dei suoi dati personali.

MetLife crede fortemente nella protezione della riservatezza e della sicurezza dei dati personali della propria clientela. Questo documento si riferisce alla nostra "Informativa Privacy" e descrive come utilizziamo i suoi dati personali che raccogliamo e riceviamo nel rispetto della Legge Italiana in

materia di Privacy (D.lgs. n. 196/2003 o "Codice Privacy", sue successive modifiche e integrazioni, Regolamento (UE) 2016/679 o "GDPR" e relativa legge di attuazione).

Desideriamo informarla che, al fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, nonché per verificare la qualità dei servizi resi, MetLife ha bisogno di trattare i soli dati personali che la riguardano necessari per stipulare ed eseguire il contratto (es. nome, recapiti, incluso e-mail e numeri telefonici, età, data di nascita, sesso, occupazione, etc.) che possono essere acquisiti:

- i. direttamente da lei;
- ii. tramite terzi, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario, stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali ovvero mediante la consultazione di banche dati, elenchi o registri legittimamente consultabili.

Tenuto conto che nella stipula e gestione del presente rapporto contrattuale potrebbe fornire dati di terzi il cui trattamento è strumentale alla gestione del rapporto assicurativo (ad es. per la designazione beneficiaria o del referente terzo, per l'estensione della copertura ad altri soggetti, quali il nucleo familiare, testimoni, etc.) le precisiamo che è suo onere, fornire la presente informativa ai terzi suddetti, acquisendo il consenso ove necessario. Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà di genitore dopo aver preso visione della presente Informativa Privacy.

Ai fini dell'emissione e gestione della polizza, potrebbe fornire a MetLife o agli altri intermediari assicurativi che collaborano con MetLife, eventuali dati che la normativa qualifica come "particolari categorie di dati personali" indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es. la liquidazione di un eventuale sinistro). Per "dato particolare" si intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (come, ad esempio, alcune informazioni attestanti il suo stato di salute riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche) e la vita sessuale.

Il conferimento dei suoi dati è pertanto necessario per il perseguimento delle predette finalità e, in alcuni casi, obbligatorio a livello normativo (es. per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio o per effettuare le verifiche di coerenza del prodotto assicurativo offerto ai suoi bisogni assicurativi). Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirle correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti, né di contattarla per esigenze legate alla gestione del contratto.

Desideriamo inoltre informarla che La presente Informativa viene resa da MetLife anche nell'interesse degli altri titolari del trattamento nell'ambito della c.d. "catena assicurativa", ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007.

Quali sono i suoi diritti?

Il diritto ad essere informati attraverso un'informativa chiara, trasparente e facilmente comprensibile in merito ai suoi diritti e al trattamento dei suoi dati personali, incluse le particolari categorie di dati.

Il diritto di accesso ai suoi dati personali oggetto di trattamento da parte nostra, per verificare che stiamo utilizzando i suoi dati personali nel rispetto della Legge in materia di protezione dei dati.

Il diritto di rettifica per ottenere la correzione dei suoi dati personali se imprecisi o non corretti.

Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali laddove non ci sia per noi una ragione valida per continuare ad utilizzarli (c.d. "diritto all'oblio"). Non si tratta di un diritto assoluto alla cancellazione. Potremmo avere il diritto o l'obbligo di conservare alcune informazioni, ad esempio nel caso in cui ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo legale - incluso il mantenimento della copertura assicurativa per il tempo contrattualmente previsto - o qualora vi sia un altro valido motivo giuridico per conservarle.

Il diritto alla limitazione del trattamento. In alcune situazioni lei ha il diritto di "bloccare" o limitare un ulteriore utilizzo delle sue informazioni. Quando il trattamento viene limitato, possiamo ancora archiviare le sue informazioni ma non utilizzarle ulteriormente. Teniamo inoltre degli elenchi delle persone che hanno fatto richiesta per "bloccare" un utilizzo ulteriore dei loro dati personali, al fine assicurare che la limitazione del trattamento venga rispettata in futuro.

Il diritto alla portabilità dei dati. Ha il diritto di ottenere copia di alcuni dei suoi dati personali che tratteniamo e riutilizzarli e condividerli per i suoi scopi personali. Il diritto alla portabilità si applica solamente:

- ai dati personali che ci ha fornito (i.e. non si applica ad ogni altra informazione);
- se il trattamento si basa sul consenso o è necessario per l'adempimento di un contratto;
- se il trattamento è svolto attraverso mezzi automatizzati.

Il diritto di opporsi al trattamento. Ha il diritto ad opporsi a certi tipi di trattamento dei dati, incluso quello per finalità di marketing diretto (che facciamo solo previo suo consenso).

Diritti relativi al processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione. Utilizziamo tecnologie per costruire i profili della nostra clientela per offrire i prodotti coerenti alle esigenze assicurative oppure per accettare o respingere in maniera automatizzata richieste di adesione basate su fattori predeterminati (es. età, stato di salute, abitudine al fumo, capitale assicurato, etc.) e determinare il giusto premio da applicare o la durata della copertura. Ciò implica che dal profilo di rischio riscontrato, potrebbe essere considerato non eleggibile a determinate coperture. In altre circostanze, la sua copertura potrebbe essere interrotta (ad es. per il raggiungimento dei limiti di età o per mancato pagamento del premio entro i limiti consentiti). L'utilizzo di processi decisionali automatizzati per tali finalità è necessario ai fini della conclusione e della gestione dei nostri contratti di polizza, riduce gli errori e aumenta il livello di servizio. Se dovesse ritenere che la nostra tecnologia abbia commesso degli errori, può contattare il nostro Responsabile Privacy per richiedere una verifica scrivendo a info.privacy@metlife.it.

Fatti salvi i diritti sopra indicati, informiamo che, coerentemente con la normativa vigente, in caso di richieste pretestuose, manifestamente infondate e ripetitive, ci riserviamo la possibilità di addebitare un contributo spese in base ai costi amministrativi sostenuti.

Come contattarci o chiedere aiuto

Per ogni domanda o richiesta di aiuto in relazione alla nostra Informativa Privacy, la preghiamo di contattare il nostro **Responsabile della protezione dei dati personali**, i cui recapiti sono di seguito riportati: **Telefono: (+39) 06 492161** o **e-mail info.privacy@metlife.it**.

La preghiamo di contattarci nel caso in cui non fosse soddisfatto delle modalità in cui raccogliamo, condividiamo o utilizziamo i suoi dati personali o per revocare il consenso precedentemente reso, ove possibile. Potrà contattarci utilizzando i recapiti sopra riportati. Nel caso in cui non dovesse ritenersi soddisfatto della nostra risposta, ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio, 121 - 00186, Roma, Tel: **(+39) 06.696771** o visitando il sito www.garanteprivacy.it.

Come possiamo contattarla

Possiamo contattarla attraverso uno o più dei seguenti canali di comunicazione: telefono, mail, e-mail, messaggi SMS, messaggistica istantanea o attraverso altri mezzi di comunicazione elettronici. Archiviamo le chiamate ed altre registrazioni di comunicazioni in sicurezza secondo quanto previsto dalle nostre politiche di conservazione dalle altre Leggi applicabili. L'accesso a tali registrazioni è limitato agli individui che hanno la necessità di accedervi per le finalità indicate nella presente Informativa.

Come proteggiamo i suoi dati personali

La sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali è fondamentale per noi. Noi disponiamo di misure tecniche, amministrative e fisiche implementate per:

- proteggere i suoi dati personali da accessi non autorizzati e da utilizzi impropri;
- rendere sicuri i nostri sistemi IT e salvaguardare le informazioni;

- assicurare di poter ripristinare i suoi dati nei casi in cui gli stessi siano stati corrotti o persi in situazioni di *disaster recovery*.

Laddove appropriato, utilizziamo la cifratura o altre misure di sicurezza che noi riteniamo appropriate per proteggere i suoi dati personali. Inoltre, rivediamo le nostre misure di sicurezza periodicamente per considerare appropriate nuove tecnologie e per aggiornare le procedure. Ma, nonostante i nostri ragionevoli sforzi, nessuna misura di sicurezza è perfetta o impenetrabile.

Comunicazioni commerciali e pubblicitarie vendita diretta e sondaggi

Previo suo consenso, le offriamo l'opportunità di essere contattato per ricevere materiale promozionale in relazione ai prodotti, offerte speciali o servizi che riteniamo possano essere di suo interesse e comunicazioni commerciali (c.d. marketing diretto). Tali comunicazioni potranno essere effettuate, previo consenso, sulla base di una preventiva attività di profilazione, volta ad individuare i suoi specifici interessi.

Nel caso in cui non volesse più ricevere materiale pubblicitario o promozionale, le offriamo delle semplici modalità per comunicarcelo. Ogni qual volta riceverà direttamente una comunicazione commerciale le verrà detto come potrà ottenere la cancellazione dell'iscrizione. Lei potrà anche selezionare l'opzione "disiscrizione" per ogni comunicazione marketing che le inviamo via mail o modificare le proprie preferenze attraverso il nostro sito web www.metlife.it, scrivendo a MetLife Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma oppure attraverso l'indirizzo e-mail info.privacy@metlife.it.

A chi possono essere comunicati i suoi dati

I suoi dati potranno essere trattati, nell'ambito delle nostre strutture, solo dal personale incaricato della gestione del rapporto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in conformità alle disposizioni normative vigenti e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

Alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti facenti parte della nostra rete di vendita; (ii) società di Nostra fiducia, anche situate all'estero in Paesi appartenenti all'Unione Europea che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, tutori, curatori, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (iii) enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge (es. obblighi in materia di antiriciclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ANIA, IVASS, COVIP, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, pubbliche Autorità.

Taluni suoi dati potrebbero, inoltre, essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea qualora ciò risulti necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali oltre che per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri e per la condivisione di informazioni connesse alla gestione del contenzioso inerente alla polizza stessa o eventuali sinistri. Inoltre, per le suddette finalità, i dati personali relativi al soggetto interessato potranno essere comunicati e trasferiti alle società facenti parte del gruppo MetLife o a loro fornitori, anche fuori dal territorio dell'Unione Europea e, in particolare, negli Stati Uniti. Relativamente al trasferimento dei dati all'estero, il Titolare garantisce al soggetto interessato la tutela e la modalità di trattamento accordata dalla legge italiana anche nei paesi terzi ove i dati vengono trasferiti.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede della Nostra Società.

Per quanto tempo conserveremo le sue informazioni?

La nostra Policy relativa alla conservazione dei dati personali è conforme a leggi e disposizioni in materia di protezione e conservazione di dati personali applicabili specificatamente al settore assicurativo. Esse stabiliscono per quanto tempo possiamo conservare diverse tipologie di dati personali che conserviamo e aggiorniamo regolarmente, fino a 10 anni dalla proposta (qualora non finalizzata) o dalla cessazione della polizza (per gli assicurati o aventi diritto alla prestazione assicurativa).

Cancelliamo in modo sicuro i suoi dati personali quando non abbiamo più motivo di conservarli. L'utilizzo dei dati per effettuare indagini statistiche e di mercato avviene in anonimato.

Per quali finalità di trattamento potremmo chiederle il consenso

Consenso al trattamento di particolari categorie di dati personali (ad es., informazioni attestanti il suo stato di salute e riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche): per consentirci di svolgere le verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es. liquidazione di un eventuale sinistro) potremmo aver bisogno di trattare i suoi dati personali e sanitari che ci ha fornito o richiederle in futuro di fornirceli. La raccolta dei suoi dati sanitari ai fini dell'assunzione medica può avvenire anche telefonicamente sul numero di contatto eventualmente fornito al momento dell'adesione. Ciò potrebbe includere la necessità di (i) condividere tali dati con medici od altri consulenti professionali che ci assistono nell'emissione della polizza o nell'assunzione medica o nel gestire una sua richiesta, reclamo o sinistro o nell'amministrazione della polizza (ii) trasferirli verso paesi non appartenenti alla UE ove l'esecuzione del contratto dovesse richiederlo.

Consenso ad essere ricontattato per comunicazioni commerciali e pubblicitarie vendita diretta e ricerche di mercato: vorremmo poterla contattare per proporle contenuti esclusivi, offerte e informazioni relative ai prodotti e servizi MetLife nonché per il compimento di ricerche di mercato. Tali contatti potranno avvenire attraverso modalità automatizzate (es. e-mail e/o sms) o tradizionali (es. posta cartacea e/o telefonata tramite operatore).

Consenso a sottoporre i suoi dati a profilazione per finalità commerciali: vorremmo poter utilizzare i suoi dati personali in nostro possesso per individuare i suoi specifici interessi sulla base di una preventiva attività di profilazione. Per profilazione s'intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali, svolto anche attraverso decisioni automatizzate, volta a valutare determinati aspetti personali e/o abitudini al fine di farle pervenire le nostre proposte commerciali più aderenti al suo profilo.

Per **revocare il consenso reso** può contattarci ai recapiti forniti nella sezione "[Come contattarci o chiedere aiuto](#)". Ricordiamo tuttavia che la **revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati prima della sua revoca**.

La invitiamo a visionare la pagina web del nostro sito internet (www.metlife.it) nella sezione dedicata all'Informativa Privacy:

- per avere **informazioni più dettagliate** sull'Informativa Privacy, sui suoi diritti in tale ambito e sulla terminologia utilizzata;
- per avere **aggiornamenti** in caso di modifiche alla presente Nota Informativa e alle modalità con cui raccogliamo, utilizziamo o condividiamo i suoi dati personali.

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

Polizza Sicurezza ConTe – AH/24/281

Dati dell'Assicurato

Nome:										Cognome:											
CF: <input type="text"/>										Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F											
Data di Nascita:										Luogo di Nascita:										Prov.:	
Indirizzo:										Cap:					Comune:					Prov.:	
Recapito Telefonico:										Indirizzo E-mail:											

Garanzia per la quale si richiede l'Indennizzo

- Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio
- Diaria da Convalescenza post Ricovero a seguito di Infortunio
- Frattura ossea a seguito di Infortunio
- Rottura di Tendine o Lesione di Legamento a seguito di Infortunio
- Lussazione a seguito di Infortunio

Data evento:			Ora:			Luogo:		
Descrizione delle cause e delle circostanze:								
.....								
.....								
.....								

Riferimenti di Conto Corrente

Intestatario:									
IBAN: <input type="text"/>									
CODICE PAESE	CODICE CONTROLLO	CIN	ABI	CAB	NUMERO DI CONTO CORRENTE				

Documentazione da allegare alla denuncia di Sinistro

o da inviare successivamente qualora non ancora disponibile alla data di invio della denuncia

Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio

- Cartella clinica dalla quale risultino diagnosi e periodo di degenza

Diaria da Convalescenza post Ricovero a seguito di Infortunio

- Certificati medici attestanti la necessità ed il periodo di Convalescenza successivo al Ricovero

Frattura ossea a seguito di Infortunio

- Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento
- Esami strumentali attestanti la Frattura ossea

Rottura di Tendine a seguito di Infortunio

- Cartella clinica dalla quale risultino diagnosi, periodo di degenza e descrizione dell'intervento chirurgico effettuato
- Esami strumentali attestanti la rottura del Tendine

Lesione di Legamento a seguito di Infortunio

- Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento
- Esami strumentali attestanti la lesione del Legamento

Lussazione a seguito di Infortunio

- Esami strumentali attestanti la Lussazione
- Cartella clinica dalla quale risultino diagnosi, periodo di degenza e descrizione dell'intervento chirurgico effettuato

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli **originali di Polizza** o dei **documenti presentati per la valutazione del Sinistro** qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione contrattuale in possesso della Compagnia e/o quest'ultima contesti l'autenticità della Polizza o dei documenti ad essa inviati.

Informativa Privacy

di MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia (**titolare del trattamento dei dati**) con sede amministrativa in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma e sede legale in Irlanda, in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 (di seguito "**MetLife**" o "**Società**")

Gentile Cliente,

Ai sensi della vigente normativa sulla Privacy, MetLife, in qualità di titolare del trattamento, fornisce le informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali per le finalità connesse alla gestione dei sinistri, ad integrazione delle informazioni che le sono già state rese all'atto della stipula della polizza assicurativa, e riportate nell'informativa sulla Privacy integralmente consultabile nella nostra pagina web dedicata alla Privacy sul sito www.metlife.it.

I dati personali quali a titolo esemplificativo, i dati anagrafici (ad es. nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, documento d'identità) e dati di contatto, incluse le particolari categorie di dati¹ (ad es. dati relativi alla salute, danni fisici o di altra natura), da lei forniti con la compilazione del modulo di denuncia del sinistro e con l'eventuale invio di documentazione sanitaria, saranno utilizzati da MetLife per le seguenti finalità:

A) Senza il Suo preventivo consenso per:

- l'adempimento delle condizioni di contratto previste dalla sua copertura assicurativa;
- l'attività di valutazione dei sinistri per accertarne il diritto alla liquidazione in base alle condizioni di legge e di contratto;
- l'adempimento di obblighi di legge ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. c) e 9, comma 2, lett. b) GDPR connessi alla valutazione e gestione del sinistro;
- l'interesse legittimo della società per:
 - la prevenzione e la repressione di atti illeciti e l'esercizio dei diritti del titolare del trattamento in sede giudiziaria e di gestione del contenzioso: l'interesse di MetLife è il diritto di azione in giudizio garantito dalla Carta Costituzionale italiana (art. 24) e, in quanto tale, è socialmente riconosciuto come prevalente rispetto all'interesse del singolo interessato;
 - la verifica della validità della documentazione prodotta in fase di denuncia del sinistro per finalità antifrode con riferimento al trattamento dei suoi dati comuni;

B) Con il Suo preventivo consenso per:

- Il trattamento dei dati particolari inclusi nella documentazione fornita per la trattazione del sinistro per finalità strettamente connesse alle attività di valutazione, gestione e accertamento del diritto alla liquidazione dell'indennizzo, incluso la verifica della validità della documentazione prodotta per finalità antifrode.

In particolare, la verifica della documentazione prodotta per finalità antifrode potrà essere condotta, **anche attraverso l'utilizzo di tecnologie disegnatte specificatamente per finalità antifrode che effettuano l'analisi di autenticità dei file digitali** (documenti e immagini) con il supporto di Intelligenza Artificiale abbinata a modelli di apprendimento automatico (Machine learning) e successiva validazione da parte del personale autorizzato.

Tenuto conto che nella gestione del presente rapporto contrattuale potrebbe esser necessario disporre dei dati di terzi (quali a titolo esemplificativo l'assicurato se diverso dal contraente, il beneficiario, l'esercente la potestà di genitore in caso si trattino i dati di un minore di età) le precisiamo che è suo onere, nel momento in cui si dovesse fornire dati relativi ai suddetti terzi il cui trattamento è strumentale alla gestione del rapporto assicurativo, consegnare loro la presente informativa acquisendo il consenso ove necessario. Nel caso di trattamento di dati di minori di età la manifestazione del consenso richiesto in base alla vigente normativa deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà di genitore dopo aver preso visione della presente informativa. Il trattamento di tali dati risulta pertanto necessario alla valutazione della richiesta di indennizzo.

I dati saranno conservati per il termine prescrizione di legge di 10 anni, nel caso di sinistri relativi al ramo vita e di 5 anni nel caso di sinistri relativi al ramo danni, dalla cessazione del contratto e dalla liquidazione del sinistro. Per finalità antifrode i suoi dati saranno conservati per 2 anni dalla verifica della documentazione. Per le finalità di cui al punto B) i suoi dati particolari saranno trattati fino a revoca del suo consenso e comunque non oltre 2 anni dalla verifica della documentazione.

I dati personali forniti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, dal personale preposto alla gestione e liquidazione dei sinistri nell'ambito delle strutture della Società ed ivi conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità sopra descritte.

Tali dati potranno, inoltre, essere comunicati e trattati da società e/o professionisti di nostra fiducia o da pubbliche Autorità², qualora necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali, per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri, per la condivisione di informazioni connesse alla gestione di eventuali contenzioni, per l'adempimento di obblighi di legge, nonché per finalità di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative eventuali azioni legali. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede della Società.

La invitiamo a consultare l'informativa Privacy di MetLife sul sito www.metlife.it, dove troverà ogni ulteriore informazione e aggiornamenti in merito a quali sono i suoi diritti e come esercitarli (cioè l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento, la portabilità dei dati e il diritto di ottenere chiarimenti in merito alle decisioni automatizzate) i recapiti del Responsabile della Protezione dei dati per ogni comunicazione o reclamo, il periodo di conservazione dei suoi dati, i soggetti a cui i dati possono essere comunicati per la gestione del contratto, anche se in paesi fuori dall'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di legge e Regolamento vigenti per la tutela della Privacy.

Presenza visione dell'Informativa Privacy e consenso al trattamento delle particolari categorie di dati

Avendo letto l'Informativa Privacy e compreso le finalità e modalità di trattamento dei dati da parte di MetLife - in qualità di Titolare del trattamento - per la finalità B) indicata nell'informativa:

consenso al trattamento dei dati particolari (ad es. dati sanitari) inclusi nella documentazione da me fornita alla Società per la trattazione del sinistro, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie di Intelligenza Artificiale, abbinata a modelli di apprendimento automatico (Machine learning) per finalità antifrode e ai fini di valutazione, gestione e accertamento del diritto alla liquidazione dell'indennizzo.

<input checked="" type="checkbox"/>	/ /	/	Firma dell'Assicurato / Esercente la potestà o del tutore per assicurati minorenni
	Data (gg/mm/aa)		
<input checked="" type="checkbox"/>	/ /	/	Firma del Denunciante se diverso dall'Assicurato
	Data (gg/mm/aa)		

¹ Per "particolari categorie di dati personali", ai sensi della normativa vigente, si intende qualunque informazione personale idonea a rivelare lo stato di salute dell'interessato, nonché l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, la vita sessuale e i dati giudiziari.

² In particolare, alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti facenti parte della nostra rete di vendita; (ii) società di Nostra fiducia, anche situate all'estero in Paesi appartenenti all'Unione Europea che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, tutori, curatori, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (iii) enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge (es. obblighi in materia di anticiclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ANIA, IVASS, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, pubbliche Autorità.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Polizza Infortuni "Sicurezza ConTe" – Convenzione assicurativa n. AH/24/281
stipulata da Admiral Financial Services Italia S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia
Questo documento è stato realizzato in data 31/05/2024 ed è l'ultimo disponibile

Certificato di Assicurazione Sicurezza ConTe N° XXXXXXX

Pag. 1/2

Assicurato	
Nome e Cognome: XXXXX	Codice Fiscale: XXXXX
Indirizzo: XXXXX	
Telefono: XXXXX	Email: XXXXX

Polizza		
Data di Conclusione del Contratto	Decorrenza della copertura assicurativa dalle ore 24.00 del	Durata del Contratto
XXXXX	XXXXX	ANNUALE CON TACITO RINNOVO

Prestazioni Assicurate	
Garanzia	Indennizzo
Diaria da Ricovero a seguito di infortunio	50,00 €
Diaria da Convalescenza post Ricovero a seguito di infortunio	50,00 €
Frattura Ossea a seguito di infortunio	500,00 €
Rottura di Tendine o Lesione di Legamento a seguito di infortunio	500,00 €
Lussazione a seguito di infortunio	500,00 €

Per maggiori informazioni consulta le Condizioni di assicurazione che troverai allegate in calce al Set informativo

Premio			
Premio Annuo	Di cui imposte	Frequenza di pagamento	Modalità di pagamento
€ 118,80	€ 2,90		ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O BANCOPOSTA

Informazioni Importanti
<ul style="list-style-type: none">- Il primo mese di copertura assicurativa è gratuito.- L'Assicurato ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla data di Conclusione del Contratto.- Si richiama l'attenzione sulla necessità di leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti all'indennizzo e gli obblighi in caso di sinistro.

Certificato di Assicurazione Sicurezza ConTe N°

Dichiarazioni dell'Assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la Conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Il sottoscritto dichiara:

- di aver fornito alla Contraente le informazioni necessarie alla valutazione delle proprie richieste ed esigenze di copertura assicurativa, nonché alla verifica della coerenza del Contratto con tali richieste ed esigenze prima dell'adesione, ai sensi degli artt. 58 e 74 del Regolamento Ivass n. 40/2018;
- di aver ricevuto copia dell'Informativa precontrattuale prevista dalle vigenti disposizioni e del Set informativo relativo al prodotto assicurativo, ai sensi degli artt. 56 e 74 del Regolamento Ivass n. 40/2018.

Luogo..... Data...../...../..... Firma.....

Il sottoscritto conferma:

- di aver aderito al Programma Assicurativo;
- in caso adesione tramite telefonia vocale:
 - di aver richiesto l'attivazione immediata della copertura ricevendo successivamente la documentazione precontrattuale e contrattuale;
 - di aver autorizzato la Compagnia a conservare la registrazione dell'adesione telefonica;
- di essere stato informato che il Contratto ha durata annuale e di approvare il meccanismo di rinnovo tacito del medesimo così come disciplinato nelle Condizioni di Assicurazione;
- di essere a conoscenza che il Programma Assicurativo è facoltativo e non è connesso ad alcun prodotto finanziario collocato da Admiral Financial Services Italia S.p.A. e che, di conseguenza, rimarrà invariato ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con Admiral Financial Services Italia S.p.A.;
- di essere a conoscenza che eventuali comunicazioni rese dalla Compagnia in corso di Contratto potranno essere effettuate via email, attraverso il sito internet www.metlife.it o nell'Area Riservata, come da scelta effettuata da Admiral Financial Services Italia S.p.A. in qualità di Contraente della Convenzione assicurativa, nel rispetto dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private e dell'art. 4 del Regolamento Ivass n. 41/2018.

Luogo..... Data...../...../..... Firma.....

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere portatore di invalidità permanente di grado pari o superiore ai 2/3 della capacità generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile riconosciuta dall'INPS o da altro ente previdenziale pubblico.

Luogo..... Data...../...../..... Firma.....

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver letto e compreso le Condizioni di assicurazione e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti disposizioni: art. 2 Conclusione del Contratto / Inizio e termine del Programma Assicurativo; art. 3 - Premio assicurativo; art. 7 - Prescrizione; art. 8 - Risoluzione delle controversie; art. 14 - Persone assicurabili; art. 15 - Esclusioni valide per tutte le garanzie; Artt. 16.2, 18.2, 19.2 e 20.2, - Esclusioni; Artt. 16.3, 17.2, 18.3, 19.2 e 20.3 - Prestazione massima; Art. 21 - Denuncia di Sinistro; Art. 22 - Documenti da allegare alla denuncia di Sinistro.

Luogo..... Data...../...../..... Firma.....

Consenso Privacy

Ai sensi della vigente normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 2016/679 e relativa legge di attuazione e d.lgs. n. 196/2003 s.m.i.) dichiaro di aver letto e compreso le finalità e modalità di trattamento dei dati da parte della Rappresentanza Generale di **MetLife Europe d.a.c.** in qualità di Titolare del trattamento - come indicato nell'**Informativa Privacy** allegata alle Condizioni di assicurazione a me consegnate e consultabili su www.metlife.it, nella sezione dedicata alla Privacy. Per le ragioni esposte, consapevole che il trattamento dei miei dati personali è necessario per l'esecuzione e gestione del contratto e che è mio obbligo consegnare l'informativa ai terzi di cui fornisca eventualmente i dati, **acconsento al trattamento di categorie particolari di dati personali** per l'emissione e gestione del contratto.

Luogo..... Data...../...../..... Firma.....

Mandato per Addebito Diretto SEPA

Creditore MetLife Europe d.a.c. - Rappresentanza generale per l'Italia Via Andrea Vesalio, 6 00161 Roma ITALIA Codice identificativo del creditore: IT53MLE0000012083481007	Debitore
---	----------

Descrizione del contratto: ASSICURAZIONE INFORTUNI Riferimento del mandato: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ricorrente IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SWIFT BIC:

La sottoscrizione del presente mandato comporta: (A) l'autorizzazione a MetLife Europe d.a.c. - Rappresentanza generale per l'Italia a richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo conto e (B) l'autorizzazione alla banca del debitore a tale addebito conformemente alle informazioni impartite da MetLife Europe d.a.c. - Rappresentanza generale per l'Italia. I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca. Il debitore ha diritto ad ottenere il rimborso dalla propria banca secondo gli accordi e alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Luogo..... Data...../...../..... Firma.....

Roma,

MetLife Europe d.a.c.
Rappresentanza Generale per l'Italia